

n. / R.g.

n... ..Reg. sent.

n... ..Cron.

n... ..Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa , ha pronunciato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2021, svoltesi nelle forme della trattazione scritta, la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. / R.G., avente ad oggetto «accertamento nullità clausole contratto di conto corrente con affidamento e azione di ripetizione di indebitto» e vertente

**tra**

, rappresentato e difeso dall'Avv. , in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione;

**attore**

**e**

s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. , in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

**convenuta**

**Motivi della decisione**

ha riferito di aver intrattenuto con s.p.a. un rapporto bancario di conto corrente con affidamento n. – filiale di – nel periodo compreso tra il 1987 e il 2015.

Esso avrebbe avuto inizio verbalmente nel 1961 e sarebbe stato chiuso per volontà del cliente, sicché l'unico documento consegnato dall'istituto di credito sarebbe stato il modulo ABI contenente le «norme che regolano i conti di corrispondenza e servizi connessi». L'istituto bancario avrebbe così imposto rientri a breve scadenza, sottoscrizioni di documentazioni prestampate e non univocamente definite e garanzie ulteriori per il rientro dalla propria presunta esposizione creditoria.

L'attore ha riferito di aver tentato, a mezzo di Adusbef *onlus*, di risolvere bonariamente la vertenza e di aver esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria, come previsto dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni. Questi ha altresì riferito di aver fatto apposita richiesta scritta ai sensi dell'art. 119, comma 4, d. lgs. 385 del 1993.

Con il presente giudizio il intende far valere la nullità parziale



del contratto ex art. 1422 c.c. nonché l'azione di accertamento negativo del saldo finale, con diritto di ripetizione dell'indebito pagamento ex art. 2033 c.c.

Il contratto-base originario che regola il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su c.c. n. \_\_\_\_\_, ovvero il modulo predisposto dall'ABI, non statuirebbe un tasso ultralegale determinato, facendo riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (art. 7). La clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento a «uso piazza» sarebbe nulla e improduttiva di effetto per violazione del disposto degli artt. 1284 comma 3, 1346 e 1418 comma 2 c.c. e conferirebbe alla banca la facoltà unilaterale di variare il contenuto dell'accordo. Dalla nullità del riferimento alle «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza» conseguirebbe, in via suppletiva, ai sensi dell'art. 1284, ultimo comma, c.c. l'applicazione dell'interesse legale annuale, tanto sui saldi attivi quanto su quelli passivi. Il metodo legale di calcolo della maturazione dei frutti civili sarebbe dettato dall'art. 821, comma 3, c.c.

Il pagamento di interessi ultralegali, comprensivi di provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni, configurerebbe inoltre ipotesi di pagamento dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e da tanto sorgerebbe il diritto alla rettifica dell'esatto saldo contabile o, in caso di revoca del rapporto, alla ripetizione delle somme addebitate nel limite prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura dell'intero rapporto. Dalla nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale deriverebbe inoltre il diritto alla restituzione integrale degli interessi ultralegali corrisposti.

La clausola che consente l'anatocismo sarebbe nulla giacché la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti al cliente sarebbe fondata su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi) come invece richiesto dall'art. 1283 c.c., in base al quale l'anatocismo non potrebbe essere ammesso in mancanza di usi contrari.

Le norme bancarie uniformi, infatti, avrebbero unicamente il carattere di usi negoziali e non di usi normativi. Il cliente avrebbe il diritto di ripetere dalla banca il totale degli interessi anatocistici dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, salvo che la banca, dal 22.04.2000 – allorquando è entrata in vigore la delibera CICR –, non abbia provveduto a rinnovare i contratti, facendosi rilasciare dall'utente apposita sottoscrizione. La banca avrebbe diritto al solo interesse semplice sulle effettive somme capitali debitorie mentre il correntista avrebbe diritto alla capitalizzazione annuale delle somme a credito.

Dall'esame degli estratti conto sarebbe altresì possibile evidenziare il costante addebito in c/c dalla banca di commissioni sul massimo scoperto trimestrale in assenza di qualsivoglia pattuizione tra le parti. Pertanto, l'addebito sarebbe illegittimo e inefficace per violazione degli artt. 1284 comma 3, 1325 e 1418 comma 2 c.c. La previsione ovvero l'applicazione della CMS nel contratto di conto corrente risulterebbe quindi priva di una valida giustificazione causale.

La banca avrebbe anche illegittimamente applicato – in mancanza di espressa pattuizione sul punto – i “giorni-valuta” e le spese.

Il \_\_\_\_\_ ha concluso, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. \_\_\_\_\_, nonché dei conti secondari confluenti e girocontati, oggetto del rapporto tra le parti del giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, di dichiarare



l'inefficacia degli addebiti in c.c. per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ex art. 1284 comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; 2) di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia per violazione degli artt. 1284, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7 commi 2 e 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. , nonché dei conti secondari confluenti e girocontati oggetto del rapporto tra le parti, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione degli interessi al rapporto in esame; 3) di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c.c. per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, prive di causa negoziale; 4) di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale; 5) di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti; 6) di determinare il T.E.G. del rapporto bancario in oggetto; 7) di accertare e dichiarare, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in quanto eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1399 e 1419 comma 2 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 8) di determinare e condannare, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apertura di credito in conto bancario, la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale; 9) di condannare in ogni caso la banca al pagamento delle spese e competenze di mediazione e giudizio in favore del procuratore anticipatario. In via istutoria, ha chiesto al Tribunale: 1) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119, comma 4, T.U.B., di ordinare l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai contratti di apertura di credito impugnati, di un completo rendiconto e della certificazione della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia relativa alla posizione dell'istante; 2) di disporre consulenza contabile.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha riferito che intratteneva con il predetto istituto bancario, presso la filiale di Lecce, il rapporto di conto corrente affidato n. , senza che fossero mai rilevate criticità, e che in data 16.03.2012 le parti rinegoziavano le principali condizioni economiche.

In via preliminare, s.p.a. ha dedotto che le contestazioni attoree non potrebbero riguardare gli anni anteriori al 2006, essendo prescritta ogni istanza relativa al periodo precedente. L'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle operazioni graverebbe sulla parte attrice e, in difetto di prova, le rimesse dovrebbero considerarsi tutte solutorie. La prescrizione, inoltre, opererebbe a partire dalle singole operazioni e non dalla chiusura del conto e la natura dei pagamenti dovrebbe essere provata da parte attrice nell'azione d'indebito. Ancora, per stabilire il termine di decorrenza della prescrizione, e se la stessa sia ordinaria oppure breve, occorre individuare il titolo e la natura del diritto di cui si tratta. Nel caso di specie, il diritto azionato dall'attrice dovrebbe essere qualificato come ripetizione di indebitto, di talché i maggiori interessi possono essere oggetto di ripetizione nei limiti della prescrizione decennale, il cui



termine decorrerebbe dal momento in cui è intervenuta la rimessa con cui sono stati pagati gli interessi di cui si sostiene l'intero addebito. Nel caso di contratto nullo, le restituzioni sarebbero disciplinate negli artt. 2033 e ss. c.c. La data di decorrenza del presunto diritto di parte avversaria alla ripetizione degli interessi passivi capitalizzati dalla banca coinciderebbe con quella in cui il diritto di ripetizione è sorto, sicché si dovrebbe fare riferimento a ogni singolo addebito in c/c.

Parte convenuta ha fatto anche presente che il correntista era costantemente informata dei tassi di interesse applicati dalla banca, che si sarebbe limitata ad esercitare il proprio *ius variandi* legittimamente, in forza dell'art. 6 della legge 154/92 prima e, in seguito, dagli artt. 117 e 118 del d. lgs. 383/93, comunicando regolarmente e per iscritto ogni variazione del tasso di interesse nell'ambito del regolare invio degli estratti conto. Tutte le condizioni economiche sarebbero state portate a conoscenza della controparte tramite l'invio degli estratti conto, oltre ad essere pubblicizzate nei locali della banca. In ogni caso, parte avversaria avrebbe solo affermato che sarebbero intervenute modifiche in senso peggiorativo per il cliente, senza provarle in alcun modo.

Quanto all'anatocismo, la banca ritiene legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, rilevando che dal 01/07/2000 tutti i rapporti bancari gestiti dalla s.p.a. sono stati adeguati alla delibera CICR del 09.02.2000, che legittima la predetta capitalizzazione ove gli interessi creditori e debitori siano liquidati con la medesima periodicità. Anche la contestazione avversaria, relativa alla presunta illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto è infondata, per essersi i rapporti oggetto di causa sviluppati per la maggior parte nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009 e per essere stata espressamente prevista, pattuita tra le parti e successivamente addebitata sul conto corrente. Inoltre, sempre in merito all'asserito comportamento illegittimo tenuto dalla Banca in relazione all'applicazione della c.m.s., opererebbe il disposto dell'art. 2-bis del d. l. n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009 ("i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni").

Quanto alle contestazioni di controparte in punto usura, l'indicatore a cui fare riferimento ai fini delle verifiche ai sensi della legge 108/96 sarebbe il TEG, unicamente nella formulazione delineata in base alle "istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" fornite da Banca d'Italia. Il TAEG sarebbe concetto diverso dal TEG e solo quest'ultimo, come normativizzato, potrebbe essere raffrontato con i c.d. tassi soglia ex l. n. 108/96. La finalità del T.A.E.G. è quella di rendere uguale, su base annua e tramite l'apposita peculiare formula, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate del rimborso. Il T.E.G., invece, sarebbe il tasso effettivo globale, su base annua, segnalato *ex post* dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie di usura ex l. 108/96. Esso non avrebbe alcuna utilità o attendibilità in ordine alla verifica ex l. n. 108/96. Inoltre, con riguardo a rapporti svoltisi sino all'entrata in vigore della l. n. 2/2009, è stato accertato che la c.m.s., pur potendo comportare l'aumento delle somme a debito del correntista, avrebbe natura e finalità ben diversa rispetto all'interesse passivo e non potrebbe essere considerata elemento concorrente alla determinazione del relativo tasso o una modalità di calcolo dello stesso. Dette commissioni non potrebbero essere prese in considerazione ai fini della verifica



dell'eventuale superamento della soglia usuraria. L'eventuale superamento della soglia in alcuni trimestri non comporterebbe l'esclusione di qualsiasi interesse per l'intero rapporto.

s.p.a. ha concluso, chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare prescritta la richiesta restitutoria quanto meno con riguardo al periodo antecedente il 08.06.2006; 2) nel merito, in via principale, di respingere tutte le domande attoree e confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, e dichiarare che la Banca nulla deve a . In via istruttoria, la banca si è opposta all'istanza di CTU contabile e all'istanza ex art. 210 c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'espertamento di consulenza tecnica.

All'udienza del 25.06.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione in atti risulta che il ha intrattenuto con s.p.a. un rapporto bancario di conto corrente con affidamento sul conto n. (già n. con Banca s.p.a., poi c/c n. con Credito s.p.a. ed infine con c/c n. con Banca s.p.a.).

Non vi è in atti il contratto iniziale.

Il ha documentato di avere richiesto alla Banca, con nota racc. del 28.04.2016, la copia dei contratti originari e di quelli successivi e di tutti gli estratti conto, ai sensi dell'art. 119 TUB, e di non avere ricevuto alcuna risposta dalla Banca.

Come recentemente affermato dalla S.C. con la sentenza n. 24641/2021 della I Sezione Civile, l'art. 119, c. 4 TUB pone una disposizione di natura sostanziale che determina un obbligo della Banca (in adempimento del principio di trasparenza), da adempiere solo se il cliente abbia avanzato la relativa istanza (a differenza dell'obbligazione di cui all'art. 119, c. 1 TUB, che sancisce un obbligo che sorge con la stipula del contratto e che va adempiuto senza necessità di specifica richiesta): in sostanza, si tratta di un diritto potestativo. Tuttavia, non vi è nel tenore letterale della norma alcun elemento *“dal quale desumere che il cliente possa, per così dire di default, ottenere a lite pendente, la consegna degli estratti conto attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo, ivi compreso l'ordine di esibizione”*; in sostanza, poiché l'art. 119, c. 4 TUB non è norma sull'onere della prova, ma è norma dettata allo scopo di garantire la trasparenza bancaria, non è possibile desumere *“che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all'intervento del giudice”*. Piuttosto, deve ritenersi che il cliente possa chiedere direttamente alla Banca la consegna degli estratti conto e che ciò possa fare anche quando la causa sia stata già introdotta; in caso di inadempimento della Banca, può chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. Difatti, il ricorso all'art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio, per cui tale strumento può essere utilizzato solo con riferimento a documenti o altre cose che non sia stato possibile acquisire per altra via (nel caso di specie, con il ricorso all'art. 119 TUB).

Nel caso di specie, la parte attrice – come sopra rilevato – si è attivata per acquisire la documentazione mancante.

Conseguentemente, l'indisponibilità di tale documentazione non può ricadere





sul correntista.

Alla luce di tanto, il ricalcolo del conto corrente deve avvenire facendo riferimento al “saldo zero” e non al saldo a debito del correntista risultante dal primo estratto-conto disponibile: la mancanza di prova delle operazioni contabili che hanno portato alla prima annotazione in conto conosciuta e la riconducibilità di tale omissione probatoria alla Banca che non ha esibito gli estratti-conto (nonostante richiesta del correntista ex art. 119 TUB) giustifica il ricorso a tale modalità di conteggio.

\*

Il CTU, poi, nell'effettuare il ricalcolo, ha proceduto con il raccordo per “colmare” la carenza di alcuni estratti-conto: orbene, la scelta del consulente appare condivisibile poiché – pur essendo vero che l'operazione di “raccordo” si fonda su una valutazione media e forfettaria – è anche vero che una tale modalità di calcolo non può ragionevolmente incidere in modo apprezzabile sul risultato finale quando gli estratti-conto mancanti siano pochi. In questo caso, a fronte di un rapporto di lunga durata, sono risultati mancanti gli estratti conto intermedi relativi ai periodi 01/04/1989 – 31/05/1989, 01/01/1991 – 31/12/1992 e 01/05/1993 – 31/05/1993, ossia per periodi – tutto sommato - limitati.

\*

Con il primo motivo di doglianza, il \_\_\_\_\_ ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. \_\_\_\_\_, nonché dei conti secondari confluenti e girocontati, oggetto del rapporto tra le parti del giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c.c. per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ex art. 1284 comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.

In accoglimento di tale doglianza, correttamente e conformemente al quesito, il CTU, in mancanza di indicazione del tasso di interesse ed essendo il rapporto antecedente al 09.07.1992, ha applicato gli interessi in misura legale fino al 15.03.2012, quando è risultata la prima pattuizione scritta.

\*

In secondo luogo, parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia per violazione degli artt. 1284, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7 commi 2 e 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. \_\_\_\_\_, nonché dei conti secondari confluenti e girocontati oggetto del rapporto tra le parti, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione degli interessi al rapporto in esame.

Orbene, per quanto riguarda l'anatocismo, si deve rilevare anche d'ufficio la nullità della relativa clausola di previsione convenuta dalle parti, risultando ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale «la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto basata su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo



(ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari». L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi (Cass., n. 12507 dell'11.11.99).

Tale orientamento, dopo talune oscillazioni ed un intervento legislativo volto a garantire la perdurante validità di tali previsioni pattizie convenute nel passato (introduzione di un nuovo 3° comma all'art. 120 T.U.B.), novella cassata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000, ha trovato definitivo suffragio con la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095 del 7 ottobre – 4 novembre 2004, con la quale è stata definitivamente esclusa la possibilità di formazione di un uso negoziale che possa derogare al divieto di anatocismo.

L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa, imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c.

Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire – condividendosene appieno le argomentazioni – a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato, «la contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge l'intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione); è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo *ab origine* privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le parti» (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr. Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardi).

Tale orientamento ha, peraltro, trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24418/10 del 23.11 – 02.12.10), le quali hanno ritenuto che la previsione della capitalizzazione annuale per gli interessi creditorî non può essere estesa agli interessi debitori, una volta accertata la nullità di quella – convenuta dalle parti per questi ultimi – di capitalizzazione trimestrale; tanto alla luce dei criteri di ermeneutica contrattuale e, in particolare, di quello di interpretazione sistematica delle clausole; non emerge da alcun elemento, infatti, che le parti – quando hanno convenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – abbiano anche previsto la sua sostituzione con la capitalizzazione annuale, nell'ipotesi di nullità della stessa; pertanto, «dichiarata la nullità della [...] previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 [...], gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna».

Il CTU, quindi, nella relazione integrativa, ha escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi fino al 15.03.2012, applicando la capitalizzazione trimestrale reciproca solo dal 16.03.2012, data di espressa pattuizione.

\*

Ancora, parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia



degli addebiti in c.c. per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, prive di causa negoziale, nonché per spese e valute non espressamente pattuite.

Il CTU ha provveduto ad espungere spese e commissioni suddette per tutti i periodi in cui non risultano specifiche pattuizioni.

\*

Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di prescrizione, il CTU, per il periodo 31.12.1986 – 21.11.2005, in assenza di contratti, ha fatto applicazione del fido di fatto indicato dalla banca nella consulenza di parte convenuta mentre per il periodo successivo ha applicato il fido contrattualmente pattuito. Il CTU ha, quindi, individuato tutte le rimesse solutorie relative agli interessi, alle cms ed alle spese maturate sull'extra-fido.

\*

In conclusione, quindi, deve prendersi come riferimento l'ottava prospettazione avanzata nella C.T.U. a firma del dott. \_\_\_\_\_, la quale contempla: «il ricalcolo del c.c. n. \_\_\_\_\_ con saldo di partenza pari a zero, con capitalizzazione trimestrale reciproca dal 16.03.2012 (data della rinegoziazione della clausole contrattuali, come risulta dal contratto e dal documento di sintesi firmato) e con la capitalizzazione annuale per gli interessi attivi escludendo ogni forma di capitalizzazione per gli interessi passivi per il periodo pregresso, tenendo conto delle rimesse solutorie imputate a competenze indebitamente pagate per le quali è maturata la prescrizione, è stato pari a € 154.943,08 (€ 222.404,60 – € 67.461,52) a credito di parte attrice». Su tale importo vanno calcolati gli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo.

\*

L'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, comporta la condanna di parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese e competenze legali, da determinare secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta; con distrazione in favore dell'avv. \_\_\_\_\_, procuratore antistatario che ha formulato la relativa richiesta.

Le spese della consulenza, già liquidate in via provvisoria, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta per intero.

#### **p.t.m.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:

- condanna parte convenuta alla restituzione della somma di € 154.943,08 in favore di \_\_\_\_\_, oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese e competenze di lite, liquidate in € 560,00 per spese ed € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso





forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.

;

- pone le spese della consulenza, già liquidate in via provvisoria con separato decreto, in via definitiva a carico di parte convenuta.

Si comunichi.

Lecce, 04 aprile 2022

**Il giudice**

dott.ssa

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. \_\_\_\_\_, tirocinante ex art. 73 D.L.69/2013, conv. in L. 98/2013.

